



COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

Provvedimento del Sindaco

COPIA

N. 15 del registro

Data 19 marzo 2018

Oggetto: Reclamo innanzi al Tribunale Civile di Palermo avverso l'ordinanza del Giudice emessa in data 06.02.2018, promosso dai sigg.ri Giuseppe Leone e Sebastiana Baiamonte (giudizio R.G. 19318/2017). Nomina dell' avv. Mario Albergoni quale legale dell'Ente.

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di marzo, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del Comune;

Preso in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Determina

-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: «Reclamo innanzi al Tribunale Civile di Palermo avverso l'ordinanza del Giudice emessa in data 06.02.2018, promosso dai sigg.ri Giuseppe Leone e Sebastiana Baiamonte (giudizio R.G.

19318/2017). Nomina dell' avv. Mario Albergoni quale legale dell'Ente», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

Il Sindaco

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

Il Responsabile dell'Area 1 Affari generali ed istituzionali

Premesso:

Che con provvedimento del Sindaco n. 20 del 6 aprile 2017, è stato determinato di resistere al ricorso innanzi al TAR Sicilia promosso dai sigg. Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana contro il Comune di Misilmeri con cui hanno chiesto:

- l'annullamento previa concessione di idoneo rimedio cautelare:
 - 1) Del provvedimento n. 1 del 27.01.2017 reso dal Responsabile dell'Area IV Urbanistica, notificato in data 01.02.2017, con il quale sono state denegate le concessioni edilizie richieste con istanze di condono del 30.06.1987 (prot. 9985), dell'1.3.1995 (prot. n. 881 e del 10.12.2004 (prot. 36562 e 36568);
 - 2) Della nota prot. n. 2931 del 30.01.2017, con la quale, nel trasmettere la determinazione di cui al punto 1), è stato comunicato l'avvio del procedimento di repressione dell'abusivismo;
 - 3) Di ogni atto connesso, presupposto o conseguente, nonché
- Per la dichiarazione di avvenuta formazione delle concessioni in sanatoria ai sensi dell'art. 35 L. 47/85 e s.m.i. e dell'obbligo dell'amministrazione resistente di rilasciare i relativi provvedimenti espressi, ora per allora;
- Per la condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento dei danni tutti nascenti dai provvedimenti impugnati e dal ritardo nella conclusione dei relativi procedimenti;

Che con il medesimo provvedimento n. 20/2017, sopra richiamato è stato nominato l'avv. Mario Albergoni del foro di Palermo, quale legale dell'Ente per difenderlo e rappresentarlo nel giudizio di cui sopra è cenno;

Che con Ordinanza n. 456 del 5 aprile 2017, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, ha respinto la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Che avverso alla superiore ordinanza n. 456/2017, i sigg.ri Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana, in data 19 maggio 2017 hanno presentato ricorso in appello innanzi al CGA per la Regione Siciliana, notificato a questo Ente dal legale di controparte mediante raccomandata A/R, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 26 maggio 2017 al n. 16827, per chiedere *reictis adversis*:

- L'annullamento dell'ordinanza impugnata e, in vece e luogo del TARS, accogliere la domanda cautelare come proposta in prime cure;
- Condannare l'Amministrazione alle spese della doppia fase del giudizio cautelare;

Che con provvedimento del Sindaco n. 28 del 08.06.2017, è stato determinato di resistere al ricorso in appello innanzi al CGA promosso dai sigg.ri Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana, affidando l'incarico legale all'avv.

Mario Albergoni che, in considerazione che trattasi di una fase di reclamo relativo ad un procedimento curato dallo stesso, ha confermato la disponibilità a considerare l'ulteriore fase di appello cautelare inclusa nel preventivo già presentato ed approvato con provvedimento del Sindaco n. 20 del 06.04.2017;

Che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGA) con ordinanza n. 478/2017, ha respinto l'appello cautelare proposto dai sigg.ri Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana;

Che i sigg.ri Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana, entrambi elettivamente domiciliati in Palermo in Piazza Virgilio n. 4, presso lo studio dell'avv. Nunzio Pinelli che li rappresenta e difende, hanno promosso, innanzi al Tribunale Civile di Palermo, ricorso per consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'art. 696 c.p.c. , per chiedere al Presidente del predetto Tribunale di nominare un tecnico affinché rediga relazione e:

- 1) Esami e descriva le cinque pratiche di condono presentate - già descritte nella relazione tecnica del Geom. Giampiero Marchese – con verifica della relativa documentazione prodotta a corredo e dei pagamenti per ciascuna effettuati, e ne verifichi la corrispondenza allo stato delle opere e dei luoghi;
- 2) Accerti il reale stato di convogliamento delle acque meteoriche segnalato dai ricorrenti ovvero se, come sostenuto dal Dirigente dell'Ufficio, ancora attualmente dette acque confluiscano nel vallone a poca distanza dei manufatti;

Che il Giudice delegato in data 06.02.2018 ha dichiarato inammissibile il ricorso;

Che in data 07.03.2018, l'avv. Nunzio Pinelli, legale di controparte, ha notificato tramite pec al Comune di Misilmeri il reclamo all'ordinanza di cui sopra, con il quale i sigg.ri Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana chiedono la revoca e l'annullamento dell'ordinanza del 06.02.2018 emessa dal Giudice delegato, per i seguenti motivi:

- Violazione e/falsa applicazione degli artt. 81 e 100 c.p.c.;
- Difetto di giurisdizione – inammissibilità – e/o, in ogni caso, infondatezza;
- Difetto della motivazione;
- Violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 696 c.p.c.

Ritenuto, per quanto sopra esposto, al fine di tutelare le ragioni del Comune, dover conferire incarico ad un legale esterno all'Amministrazione Comunale, nella considerazione che il Comune non risulta, in atto, dotato di difensori muniti di patrocinio legale;

Che per tale incarico, il Sindaco, attesa la complessità e la consequenzialità della vicenda, intende avvalersi della previsione di cui all'art. 5, c. 4 e c. 9 della vigente disciplina per l'affidamento degli incarichi legali, approvata con deliberazione della G.C. n. 85 del 27.09.2016, individuando direttamente l'avv. Mario Albergoni, del foro di Palermo, quale difensore di fiducia nel giudizio in argomento;

Che, per tale incarico, ai sensi dell'art. 5, c. 4 e c.9 della richiamata disciplina approvata con deliberazione della G.C. n. 85 del 27.09.2016, sussistono anche ragioni di complementarietà del giudizio, in quanto l'avv. Mario Albergoni è già difensore del Comune nei seguenti giudizi: 1) Ricorso innanzi al TAR Sicilia – Palermo promosso dai sigg. Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana; 2) Ricorso promosso innanzi in appello innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa (CGA) per la Regione Siciliana dai sigg.ri Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana; 3) Ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 c.p.c. innanzi al Tribunale Civile di Palermo promosso dai sigg.ri Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana;

Visto l'art. 6 della sopra richiamata disciplina, il quale prevede che l'affidamento dell'incarico legale avverrà con la sottoscrizione del disciplinare di incarico, da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;

Vista la nota pec dell'avv. Mario Albergoni, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 16.03.2018 al n. 9874, annessa al presente atto, con la quale lo stesso ha trasmesso il preventivo di spesa in € 2.448,44 oltre IVA e c.p.a., in totale € 3.106,58, formulato in ribasso superiore al 50% rispetto ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, specificando che in caso di totale soccombenza, estinzione o abbandono del giudizio, sarà decurtato del 25% e del 10% qualora dovesse verificarsi una soccombenza parziale;

Ritenuto, in ultimo, doversi procedere, con successivo e superato atto gestionale, all'assunzione dell'impegno di spesa scaturente dal giudizio in parola, mediante imputazione contabile sull'int. Cod. 01.11.103, cap. pag. 124, denominato "spese per liti, arbitraggi, patrocinio legale e risarcimenti", del bilancio 2018/2020, in corso di formazione;

Dato atto che si procederà alla liquidazione delle competenze e degli onorari di causa in favore del professionista, a saldo, previa presentazione di regolare parcella, in conformità alle prescrizioni contenute nel disciplinare d'incarico;

Vista la L.R. 23 dicembre 2000 n. 30, recante norme sull'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare dell'Assessorato degli Enti Locali n. 2 del 13 aprile 2001;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Propone

a)Resistere al reclamo promosso dai sigg.ri Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana innanzi al Tribunale Civile di Palermo per la revocae l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale Civile di Palermo emessa in data 06.02.2018, nel giudizio R.G. 19318/2017, annesso al presente provvedimento;

b) Nominare l'Avv. Mario Albergoni del foro di Palermo, ai sensi dell'art. 5, c 4 e c 9 della vigente disciplina per l'affidamento degli incarichi legali, approvata con deliberazione della G.C. n. 85 del 27.09.2016, per resistere al giudizio in premessa richiamato;

c) Approvare l'allegato schema del disciplinare d'incarico da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;

d) Fare fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 3.106,58, mediante imputazione contabile sull'int. Cod. Cod. 01.11.103 cap. pag. 124, denominato "spese per liti, arbitraggi, patrocinio legale e risarcimenti" del bilancio corrente esercizio finanziario, in corso di formazione, disponibile, su cui si procede alla prenotazione della spesa e sul quale, successivamente, sarà assunto formale impegno di spesa dalla competente struttura burocratica;

e) Dare mandato alla competente struttura burocratica di attendere ai consequenziali adempimenti gestionali.

Misilmeri, 19.03.2018

Il proponente

F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 19.03.2018

Il Responsabile dell'Area 1

F.to: dott. Antonino Cutrona

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).

Pre-imp.n. 177 del 2018

Misilmeri, 19.03.2018

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"

F.to: dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, li 20.03.2018

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

**Affissa all'albo pretorio on line dal 20.03.2018 al 04.04.2018
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"
Defissa il 05.04.2018**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 20.03.2018, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
